

# COMUNE DI MANZANO



## REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 03/07/2023*

## **Art. 1. Principi generali**

Il Comune di Manzano, attuando il disposto della legge regionale 23/2007 e del D.P.R. 616/1977, organizza il servizio di trasporto scolastico per i minori che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli studenti.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire, e alla volontà di agevolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

L'utilizzo del servizio si configura per lo studente come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

## **Art. 2. Criteri ispiratori**

Il trasporto scolastico deve essere uniformato ai seguenti criteri:

- a) maggior sicurezza possibile per gli studenti che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito atto giuntale, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
- b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti.

## **Art. 3 - Beneficiari del servizio**

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado site nel Comune di Manzano.

Il servizio è concesso alla popolazione scolastica per l'intero tragitto casa-scuola e viceversa, purché gli alunni siano residenti ad una distanza non inferiore a m. 1000 (inteso come tragitto stradale) dalla sede scolastica.

I cittadini che intendono utilizzare il servizio di trasporto organizzato dal Comune devono accettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le scelte e modalità operative per l'erogazione dello stesso.

Sono ammessi al servizio di trasporto prioritariamente gli alunni appartenenti a nuclei familiari in cui circostanze o fattori oggettivi impediscono il trasporto con mezzi propri. Tali condizioni di impossibilità si individuano in:

- a. orari di lavoro di entrambi i genitori e parenti ed affini conviventi incompatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;
- b. indisponibilità di automezzi utili al trasporto;
- c. presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;

Gli alunni le cui famiglie dimostrino l'incompatibilità e/o l'inconciliabilità degli orari di frequenza scolastica di altri figli in altre scuole e/o in centri diversi.

Per gli alunni con disabilità il servizio di trasporto scolastico viene erogato, qualora sia possibile, con i normali mezzi a disposizione senza particolari accorgimenti tecnici o supporti di personale ulteriore rispetto a quelli abitualmente previsti. In tutti gli altri casi l'Amministrazione attiva, su richiesta degli interessati e nei limiti delle risorse disponibili, le procedure più idonee a garantire il trasporto dei soggetti svantaggiati, anche mediante la possibile erogazione di contributi economici.

Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà dell'alunno con disabilità, previa approvazione da parte della Giunta.

In casi particolari il servizio potrà essere concesso, su valutazione del Servizio competente e approvato dalla Giunta comunale, anche ai non residenti. Per tale concessione si terrà conto dell'accoglimento di tutte le richieste degli aventi diritto con ammissione prioritaria e della disponibilità di posti sui mezzi, e dovrà essere richiesto (e ottenuto) il nulla osta del Comune di residenza del richiedente se previsto.

L'attivazione del servizio per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia è subordinata all'iscrizione di almeno 10 minori. Nell'ottica di fornire servizi efficienti e capaci di corrispondere appieno alle istanze degli utenti potrà, l'Amministrazione Comunale potrà, con deliberazione della Giunta Comunale, disporre anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo di Regolamento ed adottare eventuali le soluzioni operative ritenute necessarie. Non è comunque attivabile il servizio in deroga alla previsione quando il numero di iscrizioni sia inferiore alle 5 unità.

#### **Art. 4 Accesso al servizio**

I genitori degli alunni che richiedono la fruizione del servizio per il nuovo anno scolastico, devono presentare apposita richiesta al Comune entro la fine dell'anno scolastico in corso, e comunque non oltre il 15 giugno. Una diversa data potrà essere definita con apposito atto di Giunta comunale.

In sede di presentazione della domanda, deve essere presentata agli uffici comunali competenti una fototessera dell'alunno, ai fini del rilascio dell'obbligatorio tesserino di riconoscimento (previsto da Circolare Ministeriale n. 10/93).

Eventuali domande di accesso al servizio trasmesse oltre termine del 15 giugno, potranno essere accolte nel limite dei posti disponibili, e compatibilmente con il percorso e gli orari prestabiliti dal Servizio competente.

La domanda sarà considerata valida per l'intera durata dell'anno scolastico.

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi:

- criteri di cui all'art. 3 punto a) e b);
- maggiore distanza della residenza dal plesso scolastico frequentato;
- età del minore (preferenza per il richiedente di età inferiore).

#### **Art. 5. Percorsi, orari e fermate**

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento di Giunta comunale, provvede annualmente a confermare o modificare:

- i percorsi;
- le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi;
- l'orario dei percorsi.

Orari e luoghi delle fermate sono comunicati alle famiglie tramite apposita pubblicazione sul sito web del Comune di Manzano in tempo utile per l'avvio del servizio.

I percorsi possono in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico al fine di rispondere a sopravvenute esigenze non prevedibili. Al verificarsi di tale circostanza, sarà cura del Servizio competente darne tempestiva comunicazione alle famiglie.

Il servizio è effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico, ad esclusione delle giornate di svolgimento degli esami finali.

#### **Art. 6 Accompagnamento**

L'amministrazione comunale provvede ad organizzare il servizio di accompagnamento sui mezzi dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, come previsto dalla normativa vigente, anche tramite personale incaricato dall'operatore affidatario del servizio di trasporto.

Il personale di cui sopra svolge la funzione di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, ed accerta, in particolare, la presenza dei soggetti maggiorenni autorizzati alla riconsegna dello studente alla fermata stabilita, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 7.

I compiti degli accompagnatori sono svolti con spirito educativo al fine di promuovere il rispetto delle regole di fruizione del servizio stesso.

E' compito degli accompagnatori verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e che le fasi di salita e discesa siano compiute correttamente.

Per il servizio di accompagnamento degli alunni portatori di handicap si procede di volta in volta, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione, a predisporre le misure più idonee in base alle segnalazioni dei Servizi Sociali.

### **Art.7 Sicurezza degli alunni**

Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento di ingresso nella scuola, e dall'uscita da scuola alla riconsegna presso le fermate stabilite, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del corpo docente, dei genitori o dei loro delegati.

A conclusione del viaggio di ritorno tutti gli studenti devono essere riconsegnati ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale/parentale, o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Gli studenti per i quali non è stato possibile procedere, al termine del viaggio di ritorno, alla riconsegna ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale, o a persona appositamente delegata, saranno accompagnati presso l'ufficio della Polizia Locale (o altra FF.OO) fino all'arrivo dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, o da persona maggiorenne appositamente delegata.

Si precisa che compete al genitore, o suo delegato, o a chi esercita la potestà genitoriale, la responsabilità del minore nel "Tragitto: abitazione-fermata automezzo" e "Tragitto: fermata automezzo-abitazione".

I soggetti di cui al precedente capoverso sono ritenuti responsabili di qualunque fatto o atto lesivo della sicurezza e dell'incolumità degli studenti che possono accadere durante il tragitto.

Previa formale autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale/parentale, solo i minori frequentanti le scuole primarie di primo grado è possibile l'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

### **Art. 8 Regole di comportamento**

Gli utilizzatori del servizio scuolabus devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista, dell'accompagnatore e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui, e senza turbare il buon funzionamento del servizio.

In particolare:

- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
- dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- devono tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
- è assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;

- devono mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
- non devono gridare, richiamare, offendere o maltrattare altre persone o animali;
- non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li trasporta.

### **Art. 9 Provvedimenti disciplinari**

Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento da parte degli studenti durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri trasportati e/o al personale di servizio, o che adotti comportamenti non consoni all'utilizzo del servizio stesso, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dal Comune, sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:

- 1) ammonizioni verbali dell'accompagnatore, per un massimo di due;
- 2) in caso di ulteriori ammonizioni previste al punto 1), segnalazione all'Ufficio comunale competente, alla scuola, e richiamo verbale/telefonico alla famiglia;
- 3) in caso di ulteriori segnalazioni previste al punto 2) , ammonizione scritta alla famiglia e alla scuola con i seguenti provvedimenti: sospensione dal servizio per n. 3 giorni o, in casi di maggiore gravità, fino a 7 giorni, ed è escluso il diritto al rimborso della tariffa pagata;
- 4) a seguito di due ammonizioni scritte, il soggetto verrà escluso dal servizio, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio, ed è escluso il diritto al rimborso della tariffa pagata.

### **Art. 10 Utilizzo del servizio**

Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, oltre al tragitto casa-scuola e viceversa, il servizio di trasporto viene concesso alle singole scuole per la realizzazione di visite didattiche. Il numero massimo di uscite didattiche per anno scolastico è oggetto di apposita previsione giuntalesca. Annualmente sono approvate tramite deliberazione giuntalesca le tariffe per i servizi a domanda individuale e le tariffe previste per le visite didattiche.

La richiesta di concessione del trasporto per le visite didattiche deve essere trasmessa agli Uffici comunali competenti con congruo preavviso (almeno 30 giorni).

E' facoltà del Comune autorizzare utilizzi aggiuntivi del servizio rispetto a quelli sopra indicati.

### **Art. 11. Obblighi dei genitori**

I genitori hanno l'obbligo di accompagnare e riprendere il proprio figlio, personalmente o mediante altra persona maggiorenne appositamente delegata, alla fermata indicata e nell'orario stabilito, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

### **Art. 12. Rinuncia al servizio da parte degli utenti**

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico, dovranno darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio comunale. Resta inteso che nel caso di rinuncia al servizio non si darà corso ad alcun rimborso, neppure parziale, della somma pagata essendo la stessa versata a titolo di partecipazione al costo del servizio.

### **Art. 13. Richieste di variazione provvisoria**

Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta.

Tale richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio comunale competente compilando apposito modello di delega, con almeno due giorni di anticipo, consegnandone copia al personale incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 14. Danni**

Il personale incaricato del servizio di trasporto dovrà segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.

In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio comunale competente provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dei ragazzi trasportati eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni.

Il Comune si riserva la facoltà di trasmettere ai genitori una lettera di richiamo e nei casi di particolare gravità il Responsabile del Servizio comunale può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere la sospensione temporanea, o anche definitiva, dello studente dalla fruizione del servizio senza diritto al rimborso della tariffa pagata.

#### **Art. 15 Cause d'impedimento a svolgere il servizio**

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o qualora si rendessero necessarie variazioni di orario per ragioni tecniche, scioperi o assemblee del personale scolastico docente e non docente, l'Amministrazione e/o l'Istituto Comprensivo si riservano la facoltà di provvedere a comunicare alle famiglie le eventuali variazioni di orario.

In caso di impossibilità ad erogare il servizio sarà onere dei genitori, o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro degli studenti presso i singoli plessi scolastici, gestire tale circostanza nell'interesse del minore.

Inoltre il trasporto può non essere garantito nelle seguenti ipotesi:

- a) se, a causa di particolari eventi atmosferici quali ad esempio neve o ghiaccio e, a insindacabile giudizio del responsabile di servizio competente, il percorso sia valutato pericoloso;
- b) se subentrano variazioni all'orario di inizio o di fine delle lezioni, o per impreviste sospensioni delle lezioni non tempestivamente comunicate;
- c) in caso di sciopero del personale scolastico non essendo possibile garantire la vigilanza dei bambini all'ingresso ed all'uscita della scuola;
- d) se gli orari scolastici non sono preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente tanto da renderli inconciliabili con le esigenze complessive del piano del trasporto;
- e) nel caso di avaria dei mezzi di trasporto o per imprevista indisponibilità degli autisti (in tale circostanza non è previsto un servizio sostitutivo).

In tutti questi casi è escluso il diritto al rimborso della tariffa pagata.

#### **Art. 16 Quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente**

La fruizione del servizio comporta il pagamento della tariffa per la fruizione del servizio a domanda individuale.

L'importo della tariffa a carico delle famiglie e la modalità di pagamento della stessa è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto.

In sede di approvazione annuale delle tariffe, la Giunta Comunale può disciplinare eventuali casi particolari di esenzione dal pagamento della tariffa.

Il pagamento della tariffa viene effettuato in una unica soluzione all'atto di iscrizione al servizio tramite avviso predisposto dagli uffici comunali competenti.

L'importo della tariffa è indipendentemente dalle giornate di effettivo utilizzo del servizio.

### **Art. 17 Norme transitorie e finali ed entrata in vigore**

E' abrogato il "Regolamento per l'utilizzo dei mezzi comunali destinati al trasporto scolastico" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.48 del 25.11.2004, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n.41 del 28.06.2006 e n.10 del 20.05.2013.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.